

**Spett.Le Consiglio Regionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania
Via Amerigo Vespucci n. 9 Scala P. int. 823 – 80142 Napoli**

Bollo
€ 16,00

Oggetto: domanda di cancellazione dall'Albo

...I... sottoscritt... ..

nat. a provincia il .../.../.....

Codice Fiscale

Residente a in

.....

Recapito telefonico

Iscritto/a presso codesto Ordine regionale alla

- **sezione A** con il n. _____/ A

- **sezione B** con il n. _____/ B

CHIEDE

di essere cancellato dall'Albo professionale.

Solo per finalità statistiche, che verranno trattate in modo anonimo, si può indicare il motivo:
(pensionamento - cambio attività – etc...);

.....

VISTO

che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 84/1993, per esercitare la professione di assistente sociale o di assistente sociale specialista è necessario essere iscritti all'albo professionale;

DICHIARA

- Sotto la propria responsabilità di non esercitare, dalla data odierna, la professione di Assistente Sociale;
- Di essere in regola con i contributi annuali.

Allega alla presente :

- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
- fotocopia ultimo versamento effettuato;
- tesserino personale Ordine Assistenti Sociali Regione Campania;

..... li, .../.../.....

_____ *firma*

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

N.B.

- **La domanda in bollo su modulo prestampato scaricabile dal sito unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento può essere consegnata a mano o spedita, con raccomandata A/R.**
- **La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso, per non dover versare integralmente la tassa per l'anno successivo.**
- **La cancellazione viene deliberata dal Consiglio regionale e decorre dalla data di ricevimento della domanda di cancellazione (DM 615/94, art. 10).**
- **Dell'avvenuta cancellazione dall'albo professionale, verrà data comunicazione, anche al datore di lavoro.**
- **Con la cancellazione, l'ex-iscritto non può più esercitare la professione di Assistente Sociale sia in forma pubblica che privata (art. 346 c.p.p.);**
- **La cancellazione non estingue i contributi non versati che restano comunque a carico dell'ex-iscritto.**